

CAMERA DEI DEPUTATI N. 559-B

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 maggio 2016, con l'unificazione della proposta di legge n. 984, d'iniziativa dei senatori Lo Giudice, Broglia, Rita Ghedini, Puglisi, Sangalli, Amati, Astorre, Bertuzzi, Casson, Chiti, Cirinnà, Collina, Elena Ferrara, Fornaro, Fravezzi, Gambaro, Giacobbe, Lumia, Pagliari, Pezzopane, Pizzetti, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Simeoni, Sollo, Spilabotte, Vaccari, Valentini

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

Introduzione nel codice penale del reato di frode
in processo penale e depistaggio

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 maggio 2016*

TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio.

ART. 1.

1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 375. — (*Inquinamento processuale e depistaggio*). — È punito con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

1. immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

2. distrugge, sopprime, occulta o rende comunque inservibili, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta di un reato o al suo accertamento;

3. forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, i documenti o gli oggetti indicati nel numero 2.

Nei casi previsti dal primo comma:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2. se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 306, 416-bis, 416-ter e 422 del presente codice o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982,

TESTO MODIFICATO DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA

Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

ART. 1.

1. *Identico:*

« ART. 375. — (*Frode in processo penale e depistaggio*). — **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, è punito con la reclusione **da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che**, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

a) identica;

b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Soppresso

Soppresso

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, **304, 305**, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982,

n. 17, ovvero reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

(Vedi il quinto comma)

Quando le circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del secondo comma concorrono, la pena di cui al numero 2 è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quinto comma **del presente articolo**, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori ».

(Vedi il comma 4)

n. 17, ovvero **i** reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Soppresso

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal **quarto** comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo **e al terzo** comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(Vedi il quarto comma)

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».

3. Il secondo comma dell'articolo 374 del codice penale è abrogato.

4. La condanna alla reclusione superiore a tre anni **per il delitto di cui all'articolo 375, secondo comma, del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo**, comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

5. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 383-bis. — (*Circostanze aggravanti*). — Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo ».

6. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: « agli articoli » sono inserite le seguenti: « 375, aggravato ai sensi dell'articolo 383-bis, ».

7. All'articolo 384, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 374 » sono inserite le seguenti: « , 375, primo comma, ».

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima ».

2. *Identico.*

Soppresso

(*Vedi il comma 1, capoverso ART. 375, sesto comma*)

3. *Identico:*

« ART. 383-bis. — (*Circostanze aggravanti per il caso di condanna*). — Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da **quattro a dieci** anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da **sei a quattordici** anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da **otto** a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo ».

4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: « agli articoli » sono inserite le seguenti: « 375, **terzo comma**, ».

Soppresso

ART. 2.

1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 384-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 384-ter. — (*Circostanze speciali*). — **Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al**

fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis*, 276, 280, 280-*bis*, 283, 284, 285, 289-*bis*, 304, 305, 306, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-*bis* e 371-*ter*.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori ».

ART. 3.

1. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « dall'articolo 375, primo comma, lettera *b*), e ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0042010